

**Co.Re.Com. Cal/Ri**

**DELIBERAZIONE N. 27**

**Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**Ciano Xxxxxxx Xxxxxxx c/ Wind Telecomunicazioni Xxx**

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 21/02/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Carabetta Carmelo	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del codice civile;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07/Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza dell'8 agosto 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 35846, con cui l'utente Ciano Xxxxxx Xxxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Wind Telecomunicazioni Xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 16 agosto 2012 (prot. n. 36435/12), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

l'avviso di convocazione del 24 ottobre 2012 (prot. n. 46308/12) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 9 novembre 2012, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 4 dicembre 2012, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Il sig. Ciano Xxxxxx Xxxxxx ha promosso, dinanzi al Corecom Calabria, un procedimento di conciliazione nei confronti della società Wind Telecomunicazioni Xxx. La conciliazione si è conclusa con esito negativo.

L'8 agosto 2012, l'istante ha domandato a questo Corecom la definizione della controversia.

Il ricorrente ha esposto, di aver stipulato con Wind - in data 27 gennaio 2012 - un contratto di abbonamento per utenza telefonica fissa, servizi voce e adsl. I servizi non sono stati mai attivati. Dal 7 febbraio 2012, l'istante ha subito la sospensione dei servizi voce e adsl. Il disservizio è stato ritualmente segnalato già dall'8 febbraio 2012. Nonostante i ripetuti reclami telefonici, seguiti dall'invio di due missive per raccomandata a/r - rispettivamente ricevute dal gestore il 26 aprile 2012 ed il 26 giugno 2012 - il problema non è mai stato risolto e nessun riscontro è stato fornito ai reclami. La missiva esibita da Wind durante l'esperimento del tentativo non è mai pervenuta all'istante.

Il ricorrente ha altresì precisato, stante l'inadempimento di Wind, di non essere più interessato alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il ricorrente ha, per quanto sopra, domandato:

- a) il riconoscimento di un indennizzo per l'interruzione dei servizi voce e adsl per un totale di 149 giorni (precisamente dal 7 febbraio 2012 al 5 luglio 2012, dove quest'ultimo è il giorno di deposito dell'istanza di conciliazione);
- b) il riconoscimento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo telefonico dell'8 febbraio 2012, ovvero in subordine, per la mancata risposta al reclamo scritto ricevuto da Wind il 26 aprile 2012.

Wind Telecomunicazioni Xxx, tempestivamente costituita, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, affermando quanto segue:

- 1) i servizi voce e adsl, richiesti dal ricorrente il 6 febbraio 2012, sono stati attivati rispettivamente il 2 marzo 2012 ed il 21 febbraio 2012.
- 2) Il 28 aprile è pervenuta a Wind la segnalazione dell'istante con cui, per la prima volta, è stato segnalato un guasto risalente al 7 febbraio 2012.
- 3) La resistente ha informato il cliente della presa in carico della segnalazione con un'e-mail.
- 4) Compite le verifiche di rito, non è stato riscontrato alcun disservizio. E' stato, poi, comunicato l'esito dei riscontri tecnici con una lettera indirizzata all'istante.
- 5) Secondo l'art. 2.2 delle condizioni generali di contratto, Wind si impegna a riparare i guasti di propria competenza "entro il quarto giorno non festivo successivo a quello della segnalazione". L'istante è, quindi, gravato dall'onere di segnalare i malfunzionamenti ed in mancanza di tal adempimento nessuna responsabilità può essere imputata alla resistente. In specie, avendo denunciato il disservizio solo in occasione del reclamo pervenuto il 28 aprile 2012, nessun indennizzo può essere riconosciuto per il periodo antecedente.

Il sig. Ciano ha replicato alle eccezioni del gestore, assumendo le **seguenti posizioni**:

**Avvio della migrazione** - la richiesta di migrazione risale, diversamente da quanto sostenuto da Wind al 27 gennaio 2012.

**Reclami** - i reclami telefonici sono stati frequenti e sono stati proposti già dall'8 febbraio 2012 al servizio clienti, ma non possono essere documentati. La prima nota scritta è pervenuta al gestore il 26 aprile 2012 e non, come affermato dalla resistente, il 28 aprile.

**Risposte del gestore** - L'e-mail del gestore è stata ricevuta, ma la stessa non costituisce una risposta al reclamo, in quanto contiene solo la presa in carico dell'istanza. La lettera di riscontro delle verifiche, asseritamente inviata da Wind, invece, non è mai giunta a destinazione.

**Verifiche tecniche** - Nessun accenno alla tipologia delle attività tecniche espletate è contenuto nella memoria del gestore e nei corrispondenti allegati. La risposta al reclamo - asseritamente spedita da Wind - è in contraddizione con le difese della resistente. L'operatore afferma infatti nella sua risposta scritta, di non aver potuto eseguire le verifiche tecniche per l'assenza dell'utente, ma contestualmente fa riferimento nella sua memoria a delle fantomatiche verifiche tecniche espletate con esito positivo (scrive il gestore "all'esito delle suddette verifiche, non riscontrando alcun disservizio, Wind trasmetteva riscontro all'istante")

**Interruzione dei servizi** - L'istante non ha mai goduto del servizio e nessuna prova è stata offerta dal gestore in tal senso.

### Motivi della decisione

## 1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto procedibile.

## 2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono fondate e meritano accoglimento, come da dispositivo.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

In particolare, nel contratto di somministrazione "*una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose*"(art. 1559 c.c.).

Nell'ambito del contratto, le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il Gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

### 2.1 Con riferimento all'interruzione dei servizi voce e adsl.

Il sig. Ciano lamenta, come visto, la mancata attivazione (con interruzione completa) dei servizi voce e adsl.

Wind, invece, afferma di aver attivato i servizi. Il gestore offre a sostegno delle proprie pretese un elemento indiziario che come vedremo più avanti appare per un verso credibile, ma sotto diverso profilo, poco confortante.

Ciò posto, la domanda dell'utente è, come già anticipato, fondata e merita accoglimento, entro i limiti di quanto sotto delineato.

**Preliminarmente, con riferimento all'interruzione dei servizi, giova rammentare che** l'intera disciplina delle telecomunicazioni riflette l'inderogabilità dell'obbligo di garantire la regolarità dell'erogazione dei servizi telefonici. Allorquando poi la problematica investa – come nel caso di specie – anche il servizio universale, l'inadempimento va valutato con maggior rigore. Tra le varie norme disattese, merita di essere rammentato **l'art. 3 comma 4 della Delibera 179/03/CSP**, secondo cui gli organismi di telecomunicazione devono offrire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione.

Ne consegue che in tutti i casi di interruzione di un servizio di comunicazione elettronica, allorquando l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per tutti i giorni di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'**art. 1218 c.c. (ex multis, delibera 80/12/CIR)**

Nel caso di specie, Wind, dinanzi alle affermazioni dell'istante, dirette a lamentare l'interruzione dei servizi, si è limitata a confermarne l'attivazione, ma non ne ha provato la fruizione.

La copia della schermata dell'applicativo OLO, rinvenuta in atti, non è sufficiente ad assolvere pienamente all'onere della prova imposto alla resistente. Essa è verosimilmente solo una **riproduzione parziale** della schermata originale. Non attesta, infatti, il tipo di servizio richiesto, le fasi della procedura di migrazione, il codice di migrazione, il numero di ordine ed altri elementi ancora. L'estratto, poi, sembra documentare in modo scarso solo la migrazione del servizio voce. Nonostante ciò, le

affermazioni di Wind inerenti l'intervenuta attivazione dei servizi possono ritenersi credibili, ma sono carenti della descrizione delle fasi del processo di migrazione e non consentono di verificare se siano avvenute delle rimodulazioni della dac.

Pertanto, la problematica odierna investe l'interruzione o la sospensione della fornitura, piuttosto che la mancata attivazione dei servizi, con quantificazione di un indennizzo diverso (€ 5,00 pro – die invece che € 7,50).

Orbene, il problema merita di essere risolto alla luce dei criteri di ripartizione del carico probatorio consuetamente applicati. Giova a tal fine rammentare che nell'ambito dei rapporti contrattuali, è principio assolutamente pacifico quello secondo cui *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento"* (Cass.Civ. n.2387/04).

Ciò posto, non può sottacersi che, come rilevato dal gestore, il primo reclamo scritto proposto dal ricorrente risale al 26 aprile 2012. Le eccezioni proposte da Wind circa l'opponibilità del ritardo nella segnalazione, ex art. 2.2 della carta dei servizi, sarebbero astrattamente pertinenti. Senonché, occorre tenere conto nel caso di specie, dell'incidenza dell'onere probatorio gravante sul gestore, rispetto all'onere di comunicazione imposto al cliente.

Il nodo va quindi sciolto all'esito della ponderazione di un diverso livello di valori. In presenza di un'attivazione virtuale del servizio, seguita da quella effettiva, documentabile attraverso la fornitura di traffico telefonico, l'onere della prova della segnalazione del guasto incombe certamente sull'utente. Diversamente, in caso di mancata attivazione del servizio, ovvero di sospensione o interruzione del servizio, durante l'espletamento della procedura di migrazione, l'istante non può ancora essere gravato da tale onere, in quanto deve innanzitutto ricevere i servizi (o quantomeno essere informato della loro attivazione), per poter in seguito lamentare un malfunzionamento. Il risultato della comparazione è espresso anche alla luce del *favor utentis* che permea l'intera disciplina regolamentare. D'altro canto, l'eccezione di Wind, soccombe anche se posta di fronte al principio di vicinanza della prova, sovente richiamato da questo Comitato, secondo cui: *"l'onere della prova ....omissis ..... dev'essere ripartito oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo; principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge tendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio"* (Cass, Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533 e 10 gennaio 2006 n. 141). Conformemente all'anzidetto principio, quindi, Wind era onerata dal confutare le affermazioni del ricorrente, depositando i tabulati del traffico telefonico. In tal modo l'operatore avrebbe dimostrato la disponibilità dei servizi. Non avendo assolto a tale onere probatorio, la resistente è soccombente in relazione al capo di domanda.

Il periodo di interruzione è quello riferito dall'istante proprio per la mancata descrizione dell'intero processo di migrazione. Diversamente, in caso di dimostrazione dell'indisponibilità del servizio e della non imputabilità dell'interruzione durante il processo di migrazione, l'indennizzo sarebbe stato riconosciuto solo dalla presa in carico della linea.

## 2.2. Sulla mancata risposta al reclamo.



L'istante chiede un indennizzo per la mancata risposta ai reclami telefonici, o in subordine al reclamo scritto del 20 aprile 2012. La nota è diretta a lamentare l'interruzione totale dei servizi ed è stata ricevuta il 26 aprile 2012 da Wind, come da avviso depositato in atti.

Il gestore eccepisce di non aver mai ricevuto reclami telefonici e di aver riscontrato quelli scritti attraverso le due note allegate alla propria memoria. Entrambi i documenti prodotti dall'operatore non presentano i requisiti minimi per poter assolvere l'obbligo di risposta al reclamo. I presunti riscontri sono, infatti, tutt'altro che esaurienti. Con il primo, Wind comunica l'assegnazione della pratica in capo ad un operatore. Con il secondo, informa l'istante della necessità di una verifica congiunta. Nessun accenno viene fatto alla problematica. D'altronde è ragionevole supporre che la lettera spedita da Wind, sia pervenuta all'istante in prossimità (o successivamente) dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in quanto la data impressa a stampa è il 7 giugno 2012 e la missiva risulta spedita per posta ordinaria. Nessuna prova è presente circa la ricezione del documento.

L'eccezione di adempimento proposta dal gestore, dunque, non può trovare accoglimento.

Al fine di non incorrere in responsabilità, Wind avrebbe dovuto allegare una risposta chiara ed esauriente al reclamo, allegato dall'utente, dimostrando di aver adempiuto a quanto disposto dall'**art. 4, comma 1, delibera 179/03/CSP**.

In particolare, l'**art. 8, comma 4**, della predetta delibera, recita: "*gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi il termine per la definizione dei reclami, termine che non può essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso ...omissis .....* In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti".

Orbene, l'istruttoria ha accertato, inequivocabilmente, il mancato rispetto delle anzidette disposizioni.

La mancata risposta al reclamo determina una mancanza di ascolto, dialogo e contraddittorio tra utente e gestore; laddove la sua corretta gestione rappresenta il primo strumento deflattivo dei contenziosi telefonici, giacché spesso è proprio l'assenza di un confronto a rappresentare la scaturigine della litigiosità dell'utente.

Trova quindi accoglimento la domanda dell'istante.

### 3. Indennizzi, rimborsi e storni.

Sulla base di quanto emerso in corso di istruttoria, l'interruzione dei servizi voce e adsl dal 7 febbraio 2012 al 5 luglio 2012, per 149 giorni, in mancanza di prova contraria, è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Wind Telecomunicazioni Xxx e, in quanto tale, implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente, computato secondo il parametro di euro 5,00 *pro die* previsto dall'**articolo 5, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n.73/11/CONS**. L'indennizzo giornaliero merita di essere riconosciuto per ciascun servizio interrotto.

Con riferimento al ritardo nella risposta al reclamo, il *dies a quo* ed il *dies ad quem* sono, rispettivamente, il 26 aprile 2012 ed il 5 luglio 2012. A fronte del reclamo scritto, infatti, le parti hanno presenziato all'udienza di conciliazione, tenuta il 5 luglio 2012, avendo così modo di esporre le reciproche posizioni, pur non addivenendo ad un accordo. L'istante ha avuto, quindi, modo di interloquire con l'operatore, ottenendo le attese delucidazioni, ancor prima della ricezione della nota di risposta. Da tale periodo vanno decurtati i 45 gg., per il riscontro al reclamo, giusta previsione **della carta dei servizi di Wind che recita: "i reclami relativi agli importi addebitati in fattura devono essere inoltrati a Wind per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura in contestazione."** Il parametro di riferimento è poi quello espresso dall'**art. 11, co. 1**, della succitata delibera (€ 1,00 *pro-die*).

All'utente dovrà, dunque, essere corrisposto un indennizzo, così determinato:

€ 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00), per 149 giorni di sospensione dell'utenza, servizi voce e adsl.

€ 25,00 (venticinque/00), a titolo di mancata risposta al reclamo.

Come da orientamento consolidato, il calcolo dell'indennizzo, si conforma altresì ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che presuppongono la corrispondenza tra l'indennizzo erogato ed il pregiudizio subito.

#### 4. Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, la partecipazione di un delegato dell'utente all'udienza di conciliazione e di definizione, l'accoglimento dell'istanza, le eccezioni proposte e le difese. Si riconosce, pertanto - in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS - l'importo di € 100,00 (cento/00), in favore dell'utente, a titolo di rimborso spese di procedura.

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell'odierna seduta; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, della domanda della sig. Ciano Xxxxxxx Xxxxxxx.

La società Wind Telecomunicazioni Xxx, è tenuta a riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico:

€ 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00), per la sospensione dei servizi.

€ 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V.

IL DIRIGENTE

f.to Avv. Rosario Carnevale